



ACCORDO QUADRO

per la realizzazione del Tirocinio per la formazione degli insegnanti di cui al D.M. 249/2010

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, di seguito denominato "USR", con sede in L'Aquila, nella persona del Direttore Generale Ernesto Pellecchia

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA di seguito denominata "Università" con sede in L'Aquila, nella persona del Magnifico Rettore Ferdinando di Orio

VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare l'art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e in quelli di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui all'articolo 3, comma 5 e agli articoli 6, 10, 13 e 14;

VISTO l'art. 15 del succitato decreto ministeriale 249/2010 che, al comma 23 stabilisce "Prima della predisposizione degli elenchi di cui all'art. 12, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano, altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio";

VISTO il D.M. 30.11.2012 n. 39 concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del succitato D.M. 10.09.2010, n. 249;

VISTO che l'Università degli Studi di L'Aquila ha tra le sue funzioni istituzionali la istituzione e l'attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti, così come previsto dal D.M. 139/2011;

CONSIDERATO che l'USR ha tra i propri obiettivi istituzionali lo sviluppo e la realizzazione delle attività formative rivolte agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

Si conviene quanto segue

Articolo 1

1. Dal prossimo anno accademico, così come previsto dal D.M. 30 novembre 2012, n. 93, sarà cura dell'U.S.R. predisporre l'elenco regionale di scuole accreditate, secondo i criteri e le modalità stabilite nello stesso decreto e come indicato nella nota MIUR del 10 gennaio 2013, n. 177;
2. Le domande di accreditamento saranno presentate dalle istituzioni scolastiche dal 1 al 30 marzo 2013, secondo indicazioni che saranno successivamente fornite.



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Università degli studi dell'Aquila



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – L'Aquila

3. La commissione preposta all'accreditamento di cui all'art. 3 del D.M. 93/2012 non potrà operare, conseguentemente, prima del mese di aprile;

Articolo 2

1. Per il corrente anno accademico, le scuole che intendono ospitare i tirocinanti, nelle more della costituzione dell'elenco regionale delle scuole sede di tirocinio che opererà, per ragioni organizzative solo a decorrere dal prossimo anno accademico, possono far riferimento a quanto previsto dal comma 23, art. 15 del D.M. 249/2010. Detto comma prevede che le convenzioni siano stipulate dalle Università o Istituzioni AFAM direttamente con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche della regione, compatibilmente con il termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche e le università o le istituzioni AFAM proseguiranno con le convenzioni già in essere o si adopereranno per la sollecita stipula di nuova convenzione.
3. Al fine di assicurare la prevista vigilanza da parte dell'USR sulle attività del tirocinio, in via transitoria, sarà cura dell'Università comunicare all'USR l'elenco delle scuole convenzionate che ospitano i tirocinanti.

Articolo 3

1. La gestione dell'attività di tirocinio è affidata al consiglio di corso di tirocinio, composto dai tutor coordinatori, dai docenti e ricercatori universitari, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini e da un rappresentante degli studenti tirocinanti.
2. Sarà cura dell'USR segnalare, su richiesta dell'Università, i nominativi dei due dirigenti scolastici che faranno parte del consiglio di corso di tirocinio.

L'Aquila, 15/02/2013

F.to IL MAGNIFICO RETTORE
Ferdinando di Orio

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia